

COMITATO DI VALUTAZIONE E DOCENTI NEOASSUNTI

NORMATIVA. L. 107/2015, L. 160/2019, CCNL 2016/2018, CCNI 2019, L. di Bilancio 2020 (L. n. 160 del 27.12.2019).

COMITATO DI VALUTAZIONE NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI (VEDI IN CARTELLA DOCENTI).

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE. Il comma 129 della L. 107/2015 ha modificato le regole di istituzione del comitato e la composizione:

- a) 3 docenti dell'istituzione, di cui 2 scelti dal CD e 1 dal CI;
- b) 2 rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 1 rappresentante degli studenti e 1 rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal CI;
- c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, DS e dirigenti tecnici. La funzione del membro esterno è quella di monitorare le modalità di formazione della tabella di valutazione, aiutare la commissione a trovare una soluzione in caso di contrasti interni e relazionare l'USR riguardo alle soluzioni adottate dalle singole scuole. Tale monitoraggio è destinato all'elaborazione di linee guida nazionali (c. 130) che, nei fatti, non sono mai state create. Tuttavia i membri esterni, in alcune scuole non sono mai stati presenti, in altre hanno avuto un ruolo solo di osservatori, in altre sono stati oltremodo ingerenti.

VALIDITA' DELLE SEDUTE, VOTAZIONI, PUBBLICITA' E SEGRETARIO VERBALIZZANTE. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti nominati. Poiché i componenti del comitato sono in numero di 7, la seduta del comitato è valida se vi intervengono almeno 4 componenti.

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, favorevoli o contrari, validamente espressi dai componenti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di volontà valida e pertanto non va computata come voto espresso. La pubblicità degli atti del comitato avviene mediante, la pubblicazione della copia integrale, sottoscritta dal presidente e dal segretario, del verbale di ogni seduta nell'area riservata del personale docente sul sito internet dell'Istituto. Il Comitato individua al suo interno il segretario per le verbalizzazioni che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (DS). Il segretario può essere individuato facendo riferimento a una sola seduta. In sintesi:

Quorum costitutivo e deliberativo. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;

per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;

le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; l'astensione dal voto non costituisce un voto validamente espresso; in caso di parità prevale il voto del Presidente;

la votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza

assoluta dei voti validamente espressi (50%). I voti degli astenuti pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono considerati nulli e non sono presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione.

FUNZIONI DEL COMITATO. Il Comitato ha il compito di esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale neoassunto docente ed educativo. Sul superamento decide in ultima istanza il DS, che se si discosta dal parere espresso dal Comitato, deve motivare adeguatamente la decisione. Ad esempio potrebbe capitare che nei confronti del docente neoassunto il DS o l'UPD (Ufficio procedimenti disciplinari) abbia adottato un provvedimento disciplinare, che non è stato reso pubblico ed è stato archiviato nel fascicolo personale riservato.

Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato previa relazione del DS; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto (*Art. 448 - Valutazione del servizio del personale docente:*

1. *Il personale docente può chiedere la valutazione del servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.*

2. *Alla valutazione del servizio provvede il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11, sulla base di apposita relazione del direttore didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio in altra scuola, acquisisce gli opportuni elementi di informazione.*

3. *La valutazione è motivata tenendo conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo, né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio). (...)*

Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del d. lgs. 297/94.

CCNL 2016-2018. Prima del CCNL, era compito del Comitato definire i criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale. Il CCNL 2016-2018 ha aggiunto all'art. 22, c. 4 lettera c), nuovi oggetti di contrattazione integrativa, tra cui la lettera c4: i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, c. 127, della l. n. 107/2015. L'inserimento del bonus in contrattazione con il CCNL 2016-2018 ha creato un imbarazzante conflitto di competenze: sia le RSU che il comitato di valutazione sono organi eletti e quindi hanno entrambi rappresentatività. Si sono viste varie casistiche a proposito: alcuni DS hanno esteso la massima condivisione a entrambi gli organi, altri hanno ridotto quasi a zero la condivisione con la parte sindacale, altri in contrattazione hanno discusso solo le modalità di accesso (come indicato dai direttivi sindacali alle RSU). Tale situazione di incertezza è terminata con la legge di bilancio 2020.

LEGGE DI BILANCIO 2020. Con un emendamento è stato inserito nella legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) il seguente comma (art. 1 c. 249): “Le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1, c. 126, della l. 13 luglio 2015, n. 107, già

confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione". Significa che il fondo di valorizzazione non verrà più distribuito secondo le modalità fin qui applicate, ma semplicemente diventa un'ulteriore assegnazione al FMOF che verrà contrattato da DS e parti sindacali e senza vincoli di destinazione. Da quando? Dall'a.s. 2020-2021.

DURATA IN CARICA E SURROGA DEI MEMBRI. Il Comitato ha durata di 3 anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal CI, se più membri perdano tale status si procede a nuova designazione del CD o del CI nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del CI.

CONVOCAZIONE E INTEGRAZIONE ODG. La convocazione del Comitato spetta al Presidente o all'altro membro del Comitato da lui delegato. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente ha l'obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei membri del Comitato. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Comitato può essere convocato anche in seduta straordinaria. La modalità di convocazione è attraverso e-mail, di regola e salvo ragioni di straordinaria urgenza, almeno 5 giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, o in ogni caso non prima di 48 ore dalla data della riunione. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato, con il consenso della maggioranza dei componenti il comitato medesimo, all'inizio di ciascuna riunione.

STATUS DEI COMPONENTI DEL COMITATO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA. Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali. Essi sono vincolati all'osservanza degli obblighi di riservatezza.

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL COMITATO. Il Comitato per il tramite del Segretario redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro; il verbale riporta per ciascun punto dell'ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie dichiarazioni devono farne espressa richiesta precisando quanto intendono venga riportato nel verbale. Ciascun verbale viene firmato dal Segretario e dal Presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso, reca in calce (in fondo) prima delle firme, la seguente dicitura: "Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta". Il verbale può anche essere redatto in forma differita; in tal caso, viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce prima delle firme la seguente dicitura: "Il presente verbale è stato redatto in forma differita e sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato". Le predette diciture costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta in cui sono state assunte.

ACCESSO AGLI ATTI. L'accesso agli atti prodotti dal Comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

IL REGOLAMENTO. Alcune scuole si sono dotate di un apposito regolamento.

Per i docenti neoassunti, si consiglia di consultare il file specifico nella sezione “docenti”.